



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2018/C 190/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2018/C 190/02	Causa C-252/17: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 2 de Cádiz — Spagna) — Moisés Vadillo González / Alestis Aerospace SL (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte — Assenza di precisazioni sufficienti quanto al contesto di fatto e regolamentare della controversia oggetto del procedimento principale nonché alle ragioni per le quali è necessaria una risposta alle questioni pregiudiziali — Irricevibilità manifesta)	2
2018/C 190/03	Causa C-315/17: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 22 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 de Zaragoza — Spagna) — Pilar Centeno Meléndez / Universidad de Zaragoza (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Principio di non discriminazione — Regime di evoluzione professionale orizzontale — Concessione di un'integrazione retributiva — Normativa nazionale che esclude i funzionari interinali — Nozioni di «condizioni di impiego» e di «ragioni oggettive»)	3

2018/C 190/04	Causa C-604/17: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad — Bulgaria) — PM / AH (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Competenza dell'autorità giurisdizionale di uno Stato membro a conoscere di un'azione in materia di responsabilità genitoriale nel caso in cui il minore non risieda nel territorio di detto Stato — Competenza in materia di obbligazione alimentare — Regolamento (CE) n. 4/2009)	3
2018/C 190/05	Causa C-651/17 P: Impugnazione proposta il 21 novembre 2017 dal Grupo Osborne S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 settembre 2017, causa T-350/13, Jordi Nogués / EUIPO — Grupo Osborne (BADTORO)	4
2018/C 190/06	Causa C-652/17 P: Impugnazione proposta il 21 novembre 2017 dal Grupo Osborne S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 settembre 2017, causa T-386/15, Jordi Nogués / EUIPO — Grupo Osborne (BADTORO)	4
2018/C 190/07	Causa C-660/17 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2017 da RF avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2017, causa T-880/16, RF/Commissione	5
2018/C 190/08	Causa C-135/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 20 febbraio 2018 — Logistik XXL GmbH / CMR Transport & Logistik	6
2018/C 190/09	Causa C-161/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 27 febbraio 2018 — Violeta Villar Láiz / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)	7
2018/C 190/10	Causa C-171/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Regno Unito) il 5 marzo 2018 — Safeway Ltd / Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd	8
2018/C 190/11	Causa C-172/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Regno Unito) il 5 marzo 2018 — AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree / Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas	8
2018/C 190/12	Causa C-191/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 16 marzo 2018 — KN / Minister for Justice and Equality	9
2018/C 190/13	Causa C-194/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 19 marzo 2018 — Jadran Dodič / BANKA KOPER, ALTA INVEST	10
2018/C 190/14	Causa C-196/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 19 marzo 2018 — Raúl Vítor Soares de Sousa / Autoridade Tributária e Aduaneira	11
2018/C 190/15	Causa C-198/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen (Svezia) il 20 marzo 2018 — CeDe Group AB / KAN Sp. z o.o. in liquidazione	11
2018/C 190/16	Causa C-209/18: Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria	12
2018/C 190/17	Causa C-215/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obvodní soud pro Prahu (Repubblica ceca) il 26 marzo 2018 — Libuše Králová / Primera Air Scandinavia	13

2018/C 190/18	Causa C-216/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 27 marzo 2018 — Minister for Justice and Equality / LM	13
2018/C 190/19	Causa C-236/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 29 marzo 2018 — GRDF SA / Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l'énergie, Procureur général près la Cour d'appel de Paris	14
2018/C 190/20	Causa C-237/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 3 aprile 2018 — Pauline Stiennon, Marion Goragner, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Piroton, Anissa Quotb / Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique	15
2018/C 190/21	Causa C-244/18 P: Impugnazione proposta il 4 aprile 2018, dalla Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE, avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 1° febbraio 2018, causa T-423/14, Larko / Commissione	15
2018/C 190/22	Causa C-252/18 P: Impugnazione proposta il 6 aprile 2018 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 1° febbraio 2018, causa T-506/15, Repubblica ellenica / Commissione europea	16
2018/C 190/23	Causa C-344/16: Ordinanza del presidente della Corte del 23 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Die Länderbahn GmbH DLB / DB Station & Service AG	17
2018/C 190/24	Causa C-603/16 P: Ordinanza del presidente della Corte del 16 febbraio 2018 — Consiglio dell'Unione europea / PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)	17
2018/C 190/25	Causa C-604/16 P: Ordinanza del presidente della Corte del 16 febbraio 2018 — Consiglio dell'Unione europea / PT Pelita Agung Agrindustri, Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)	18
2018/C 190/26	Causa C-605/16 P: Ordinanza del presidente della Corte del 16 febbraio 2018 — Consiglio dell'Unione europea / PT Ciliandra Perkasa, Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)	18
2018/C 190/27	Causa C-606/16 P: Ordinanza del presidente della Corte del 16 febbraio 2018 — Consiglio dell'Unione europea / PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas), Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)	18
2018/C 190/28	Causa C-644/16: Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 23 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Synthon BV / Astellas Pharma Inc.	18
2018/C 190/29	Causa C-170/17: Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 2 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica portoghese	19
2018/C 190/30	Causa C-206/17: Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 7 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Heinrich Denker / Gemeinde Thedinghausen, con l'intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht	19
2018/C 190/31	Causa C-309/17: Ordinanza del presidente della Corte del 26 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Germania) — Stadtwerke Delmenhorst GmbH / Manfred Bleckwehl	19

2018/C 190/32	Causa C-376/17: Ordinanza del presidente della Corte del 23 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di Arkadiusz Piotr Lipinski	19
2018/C 190/33	Causa C-383/17: Ordinanza del presidente della Corte dell'8 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica portoghese	20
2018/C 190/34	Causa C-439/17: Ordinanza del presidente della Corte del 7 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hamburg — Germania) — British American Tobacco (Germany) GmbH / Freie und Hansestadt Hamburg	20
2018/C 190/35	Causa C-490/17: Ordinanza del presidente della Corte del 26 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — Passenger Rights sp. z o. o. / Deutsche Lufthansa AG	20
2018/C 190/36	Causa C-533/17: Ordinanza del presidente della Corte del 15 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover — Germania) — Anja Oehlke, Wolfgang Oehlke/ TUIfly GmbH	20
2018/C 190/37	Causa C-605/17: Ordinanza del presidente della Corte del 28 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica slovacca	21
2018/C 190/38	Causa C-636/17: Ordinanza del presidente della Corte del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — Germanwings GmbH / Emina Pedić	21
2018/C 190/39	Causa C-3/18 P: Ordinanza del presidente della Corte del 1° marzo 2018 — Confédération européenne des associations d'horlogers-réparateurs (CEAHR) / Commissione europea, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Rolex, SA, The Swatch Group SA	21

Tribunale

2018/C 190/40	Cause da T-339/15 a T-343/15: Sentenza del Tribunale del 16 aprile 2018 — Polski Koncern Naftowy Orlen/EUIPO (Forma di una stazione di servizio) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchi dell'Unione europea tridimensionali — Forma di una stazione di servizio — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] — Atti che hanno interamente accolto le richieste della ricorrente — Decisione di rinvio della commissione di ricorso — Natura vincolante della motivazione di una decisione di rinvio — Ricevibilità — Obbligo di motivazione»]	22
2018/C 190/41	Causa T-462/15: Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2018 — Asia Leader International (Cambodia) / Commissione [«Dumping — Importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine — Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Cina — Regolamento (UE) 2015/776 — Elusione — Trasbordo — Articolo 13, paragrafi 1 e 2, e articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [diventati articolo 13, paragrafi 1 e 2, e articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036]»]	23
2018/C 190/42	Causa T-675/15: Sentenza del Tribunale 23 aprile 2018 — Shanxi Taigang Stainless Steel/ Commissione («Dumping — Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina e di Taiwan — Dazio antidumping definitivo — Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009 [diventato articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2016/1036] — Valore normale — Scelta di un appropriato paese terzo — Correttivi — Articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento n. 1225/2009 [diventato articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento 2016/1036] — Calcolo del margine di dumping — Correttivi — Articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7, del regolamento n. 1225/2009 [diventato articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7, del regolamento 2016/1036] — Pregiudizio — Nesso di causalità»)	23

2018/C 190/43	Causa T-439/16: Sentenza del Tribunale del 20 aprile 2018 — holyGhost / EUIPO — CBM (holyGhost) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo holyGhost — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore HOLY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	24
2018/C 190/44	Causa T-648/16: Sentenza del Tribunale del 17 aprile 2018 — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/ EUIPO — Zaharieva (BOBO cornet) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo BOBO cornet — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore OZMO cornet — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	25
2018/C 190/45	Causa T-15/17: Sentenza del Tribunale del 20 aprile 2018 — Mitrakos / EUIPO — Belasco Baquedano (YAMAS) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo YAMAS — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore LLAMA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	25
2018/C 190/46	Causa T-25/17: Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2018 — Rintisch/EUIPO — Compagnie laitière européenne (PROTICURD) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio denominativo PROTICURD — Marchi nazionali denominativi anteriori PROTI e PROTIPLUS — Marchio nazionale figurativo anteriore Proti Power — Impedimento relativo alla registrazione — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001] — Uso effettivo dei marchi anteriori — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001) — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] — Assenza di somiglianza dei prodotti — Assenza di rischio di confusione»]	26
2018/C 190/47	Causa T-119/17: Sentenza del Tribunale del 13 aprile 2018 — Alba Aguilera e a. / SEAE («Funzione pubblica — Funzionari — Agenti temporanei — Agenti contrattuali — Retribuzione — Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo — Articolo 10 dell'allegato X allo Statuto — Valutazione annuale dell'indennità correlata alle condizioni di vita — Decisione recante riduzione dell'indennità correlata alle condizioni di vita in Etiopia dal 30 al 25 % — Mancata adozione di disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 10 dell'allegato X allo Statuto — Responsabilità — Danno morale»)	27
2018/C 190/48	Causa T-364/17: Sentenza del Tribunale del 17 aprile 2018 — Bielawski/EUIPO (HOUSE OF CARS) («Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo HOUSE OF CARS — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Legittimo affidamento — Certezza del diritto»)	27
2018/C 190/49	Causa T-185/16: Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2018 — Make up for ever/EUIPO — L'Oréal (MAKE UP FOR EVER PROFESSIONAL) («Marchio dell'Unione europea — Domanda di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire»)	28
2018/C 190/50	Causa T-320/16: Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2018 — Make up for ever/EUIPO — L'Oréal (MAKE UP FOR EVER) («Marchio dell'Unione europea — Domanda di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire»)	28
2018/C 190/51	Causa T-813/16: Ordinanza del Tribunale dell'11 aprile 2018 — ABES / Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Sussidi concessi dalle autorità portoghesi a favore di un'entità che fornisce servizi sociali per anziani — Procedimento di esame preliminare — Decisione che constata l'assenza di aiuti di Stato — Ricorso con cui viene contestata la fondatezza del provvedimento controverso — Assenza di un sostanziale pregiudizio alla posizione concorrenziale — Irrricevibilità»)	29

2018/C 190/52	Causa T-386/17: Ordinanza del Tribunale del 12 aprile 2018 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Лидер) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Лидер — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Ricorso manifestamente infondato in diritto]	30
2018/C 190/53	Causa T-138/18: Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — De Esteban Alonso / Commissione	30
2018/C 190/54	Causa T-161/18: Ricorso proposto il 5 marzo 2018 — Braesch e altri / Commissione	31
2018/C 190/55	Causa T-178/18: Ricorso proposto l'8 marzo 2018 — Région de Bruxelles-Capitale / Commissione	32
2018/C 190/56	Causa T-190/18: Ricorso proposto il 15 marzo 2018 — Solwindet las Lomas/Commissione	33
2018/C 190/57	Causa T-197/18: Ricorso proposto il 16 marzo 2018 — JV Voscf e altri / Consiglio e altri	34
2018/C 190/58	Causa T-207/18: Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — PlasticsEurope / ECHA	35
2018/C 190/59	Causa T-211/18: Ricorso proposto il 26 marzo 2018 — Vanda Pharmaceuticals / Commissione	35
2018/C 190/60	Causa T-218/18: Ricorso proposto il 29 marzo 2018 — Deutsche Lufthansa/Commissione	36
2018/C 190/61	Causa T-220/18: Ricorso proposto il 28 marzo 2018 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (Battistino)	37
2018/C 190/62	Causa T-221/18: Ricorso proposto il 28 marzo 2018 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (BATTISTINO)	38
2018/C 190/63	Causa T-223/18: Ricorso proposto il 26 marzo 2018 — Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Commissione	38
2018/C 190/64	Causa T-227/18: Ricorso proposto il 3 aprile 2018 — Microsemi Europe e Microsemi / Commissione europea	39
2018/C 190/65	Causa T-229/18: Ricorso proposto il 4 aprile 2018 — Biolatte/ EUIPO (Biolatte)	41
2018/C 190/66	Causa T-235/18: Ricorso proposto il 6 aprile 2018 — Qualcomm / Commissione	41
2018/C 190/67	Causa T-320/17: Ordinanza del Tribunale del 10 aprile 2018 — European Dynamics Luxembourg e Evropaiki Dynamiki / FEI	42

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2018/C 190/01)

Ultima pubblicazione

GU C 182 del 28.5.2018

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 166 del 14.5.2018

GU C 161 del 7.5.2018

GU C 152 del 30.4.2018

GU C 142 del 23.4.2018

GU C 134 del 16.4.2018

GU C 123 del 9.4.2018

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 2 de Cádiz — Spagna) — Moisés Vadillo González / Alestis Aerospace SL

(Causa C-252/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte — Assenza di precisazioni sufficienti quanto al contesto di fatto e regolamentare della controversia oggetto del procedimento principale nonché alle ragioni per le quali è necessaria una risposta alle questioni pregiudiziali — Irricevibilità manifesta)

(2018/C 190/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 2 de Cádiz

Parti

Attore: E Moisés Vadillo González

Convenuta: Alestis Aerospace SL

con l'intervento di: Ministerio Fiscal

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 2 de Cádiz (tribunale del lavoro n. 2 di Cadice, Spagna), con decisione dell'8 maggio 2017, è manifestamente irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 256 del 7.8.2017.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 22 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 de Zaragoza — Spagna) — Pilar Centeno Meléndez / Universidad de Zaragoza

(Causa C-315/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Principio di non discriminazione — Regime di evoluzione professionale orizzontale — Concessione di un'integrazione retributiva — Normativa nazionale che esclude i funzionari interinali — Nozioni di «condizioni di impiego» e di «ragioni oggettive»)

(2018/C 190/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 de Zaragoza

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Pilar Centeno Meléndez

Convenuta: Universidad de Zaragoza

Dispositivo

La clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale riserva la partecipazione al regime di evoluzione professionale orizzontale del personale amministrativo e tecnico dell'Università di Saragozza (Spagna), e dunque il beneficio dell'integrazione retributiva cui la partecipazione a detto regime dà luogo, ai funzionari e ai dipendenti con contratto di lavoro subordinato stabile, ad esclusione in particolare delle persone impiegate come funzionari interinali.

⁽¹⁾ GU C 269 del 14.8.2017.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad — Bulgaria) — PM / AH

(Causa C-604/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Competenza dell'autorità giurisdizionale di uno Stato membro a conoscere di un'azione in materia di responsabilità genitoriale nel caso in cui il minore non risieda nel territorio di detto Stato — Competenza in materia di obbligazione alimentare — Regolamento (CE) n. 4/2009)

(2018/C 190/04)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio:

Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria)

Parti

Ricorrente: PM

Convenuto: AH

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev'essere interpretato nel senso che l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a statuire, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, su una domanda di divorzio tra due coniugi cittadini di tale Stato membro, non è competente a pronunciarsi sul diritto di affidamento e sul diritto di visita del minore figlio dei coniugi qualora quest'ultimo, alla data in cui tale autorità giurisdizionale è adita, risieda abitualmente in un altro Stato membro e i requisiti per l'attribuzione di tale competenza a detta autorità giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, non siano soddisfatti, considerando inoltre che dai fatti del procedimento principale non risulta nemmeno che tale competenza potrebbe essere fondata sugli articoli 9, 10 o 15 dello stesso regolamento. Peraltro, non sono nemmeno soddisfatti i requisiti previsti all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, affinché tale autorità giurisdizionale statuisca sulla domanda relativa agli alimenti

(¹) GU C 22 del 22.01.2018

Impugnazione proposta il 21 novembre 2017 dal Grupo Osborne S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 settembre 2017, causa T-350/13, Jordi Nogués / EUIPO — Grupo Osborne (BADTORO)

(Causa C-651/17 P)

(2018/C 190/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Osborne S.A. (rappresentante: J. M. Iglesias Monravá, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Jordi Nogués S.L. e Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 12 aprile 2018, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione e ha disposto che la Grupo Osborne S.A. sopporti le proprie spese.

Impugnazione proposta il 21 novembre 2017 dal Grupo Osborne S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 settembre 2017, causa T-386/15, Jordi Nogués / EUIPO — Grupo Osborne (BADTORO)

(Causa C-652/17 P)

(2018/C 190/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Osborne S.A. (rappresentante: J. M. Iglesias Monravá, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Jordi Nogués S.L. e Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 12 aprile 2018, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione e ha disposto che la Grupo Osborne S.A. sopporti le proprie spese.

**Impugnazione proposta il 24 novembre 2017 da RF avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione)
del 13 settembre 2017, causa T-880/16, RF/Commissione**

(Causa C-660/17 P)

(2018/C 190/07)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: RF (rappresentante: K. Komar-Komarowski, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- annullare l'ordinanza impugnata e rinviare la causa al Tribunale affinché la riesami e pronunci una decisione sul merito impugnabile;
- in subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che sussistano le condizioni per statuire definitivamente sulla controversia, annullare l'ordinanza impugnata e accogliere integralmente le domande presentate in primo grado;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Motivo vertente sulla violazione dell'articolo 45, secondo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 53 del medesimo statuto, a causa della sua errata interpretazione. Il Tribunale, avendo considerato la nozione di «forza maggiore» e la nozione di «caso fortuito» come nozioni semanticamente identiche, ha violato il principio di ragionevolezza del legislatore. Una siffatta interpretazione di entrambe le nozioni è inoltre contraria allo scopo dell'articolo 45 dello statuto, la cui disciplina è intesa a compensare le differenze derivanti dalla distanza (tra il domicilio della parte e la sede della Corte). Di conseguenza, il Tribunale ha infondatamente ommesso di tener conto del caso fortuito, il quale ha impedito alla ricorrente di depositare entro i termini la versione cartacea (l'originale) del ricorso.
- 2) Motivo vertente sulla violazione dell'articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale del 04.03.2015, a causa della sua erronea applicazione. Nonostante l'assenza dei presupposti, il Tribunale ha applicato l'articolo 126 del regolamento, ritenendo, senza alcun fondamento, che il ricorso della ricorrente fosse manifestamente irricevibile. La violazione da parte del Tribunale dell'articolo 126 del regolamento costituisce una conseguenza inevitabile ed evidente della violazione dell'articolo 45, in combinato disposto con l'articolo 53 dello statuto.
- 3) Motivo vertente sull'erronea valutazione, secondo cui il ricorrente non avrebbe dimostrato la sussistenza del caso fortuito di cui all'articolo 45, secondo comma, dello statuto. La ricorrente ha dimostrato l'esistenza del caso fortuito. A questo proposito ella non solo ha presentato più prove del necessario, ma ha presentato in generale tutte le prove a sua disposizione. Relativamente all'onere di garantire il deposito del plico contenente il ricorso entro i termini, la ricorrente ha applicato la diligenza che le poteva essere ragionevolmente richiesta. Al momento della spedizione del plico, la ricorrente non aveva più alcuna influenza sull'andamento della consegna di esso; a partire da quella data, le circostanze che potevano incidere sulla data del deposito erano del tutto estranee alla ricorrente.

- 4) Motivo vertente sulla violazione degli articoli 1, 6, paragrafo, 1 e 14 della Convenzione [europea] per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, per aver il Tribunale impedito l'accesso ad un Giudice e discriminato la parte in base al domicilio o alla sede. L'adozione da parte del Tribunale di un termine che tiene conto della distanza, uguale per tutti gli Stati membri, ostacola l'accesso alla giustizia alle parti domiciliate o aventi sede a considerevole distanza dalla sede del Tribunale, comprese le zone periferiche dei loro Stati, e di conseguenza costituisce una discriminazione delle parti del procedimento fondata sul domicilio.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 20 febbraio 2018 — Logistik XXL GmbH / CMR Transport & Logistik

(Causa C-135/18)

(2018/C 190/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Logistik XXL GmbH

Resistente: CMR Transport & Logistik

Questioni pregiudiziali

1. Se, nel caso di una sentenza che condanni in maniera illimitata e incondizionata il convenuto ad una prestazione e che sia stata impugnata con un mezzo di ricorso ordinario nello Stato membro d'origine oppure il cui termine di impugnazione non sia ancora scaduto, l'assoggettamento, da parte dell'autorità giurisdizionale d'origine, della provvisoria esecutività della sentenza alla costituzione di una garanzia, costituisca una condizione ai sensi del punto 4.4. del modulo di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾.
2. In caso di risposta affermativa alla prima questione: se ciò valga anche qualora nello Stato membro d'origine sia possibile un'esecuzione cautelare fondata sulla sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva, senza che venga costituita la garanzia.
3. In caso di risposta affermativa alla seconda questione:
 - a) Come debba procedere l'autorità giurisdizionale d'origine in presenza di una decisione che contenga un'obbligazione esecutiva e che sia stata impugnata con un mezzo di ricorso ordinario nello Stato membro d'origine oppure il cui termine di impugnazione non sia ancora scaduto, con riferimento al modulo di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, qualora l'esecuzione della decisione nello Stato membro d'origine possa avere luogo, in forza del dispositivo della sentenza o di una norma di legge, solo dopo la costituzione di una garanzia.
 - b) Se, in tal caso, l'autorità giurisdizionale d'origine debba rilasciare il certificato utilizzando il modulo di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, senza fornire le indicazioni previste ai punti da 4.4.1. a 4.4.4.
 - c) Se, in tal caso, l'autorità giurisdizionale d'origine sia legittimata a rilasciare l'attestato utilizzando il modulo di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in modo che vengano inserite — ad esempio al punto 4.4.1. o 4.4.3 del modulo — indicazioni ulteriori concernenti il requisito della costituzione di una garanzia e il testo della disposizione legislativa venga allegato al modulo.

4. In caso di risposta negativa alla seconda questione:

- a) Come debba procedere l'autorità giurisdizionale d'origine con riferimento al modulo di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, qualora l'esecuzione cautelare nello Stato membro d'origine sia ammissibile, in forza di una disposizione legislativa, solo dopo la scadenza di un termine.
- b) Se, in tal caso, l'autorità giurisdizionale d'origine sia legittimata, utilizzando il modulo di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a rilasciare l'attestato in modo che vengano inserite — ad esempio al punto 4.4.1. o 4.4.3, del modulo — indicazioni ulteriori concernenti tale termine e il testo della disposizione legislativa venga allegato al modulo.

⁽¹⁾ GU 2012, L 351, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(Spagna) il 27 febbraio 2018 — Violeta Villar Láiz / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)**

(Causa C-161/18)

(2018/C 190/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parti

Ricorrente: Violeta Villar Láiz

Resistenti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Questioni pregiudiziali

- 1) Secondo il diritto spagnolo, per il calcolo della pensione di vecchiaia, alla base di calcolo determinata in funzione degli stipendi percepiti negli ultimi anni si applica una percentuale che viene fissata in base al numero degli anni di contribuzione maturati nel corso dell'intera vita lavorativa. Si chiede se si debba ritenere che una normativa nazionale, come quella contenuta negli articoli 247, lettera a), e 248, paragrafo 3, della Ley General de la Seguridad Social (legge sulla previdenza sociale) che riduce il numero degli anni riconosciuti ai fini dell'applicazione di detta percentuale nel caso di periodi lavorati a tempo parziale, sia contraria all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ⁽¹⁾. In particolare, si chiede se in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, di quest'ultima il numero degli anni di contribuzione considerati al fine di fissare la percentuale applicabile al calcolo della pensione di vecchiaia debba essere determinato allo stesso modo per i lavoratori a tempo pieno e per quelli a tempo parziale.
- 2) Se si debba ritenere che una norma di diritto interno come quella controversa nel presente procedimento sia contraria anche all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di modo che il giudice nazionale è tenuto a garantire la piena efficacia della Carta e a disapplicare le disposizioni legislative di diritto interno controverse, senza dover chiedere o attendere che le stesse vengano previamente abrogate con l'intervento del legislatore o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

⁽¹⁾ GU 1979, L 6, pag. 24.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Regno Unito) il 5 marzo 2018 — Safeway Ltd / Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd

(Causa C-171/18)

(2018/C 190/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Appellante: Safeway Ltd

Resistenti: Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd

Questione pregiudiziale

Laddove le regole di un regime pensionistico conferiscano una facoltà, riconosciuta dal diritto nazionale, previo emendamento del suo atto costitutivo, di ridurre retroattivamente il valore dei diritti pensionistici maturati da lavoratori tanto di sesso maschile quanto di sesso femminile per un periodo decorrente tra la data di un avviso scritto delle modifiche del regime previste e la data in cui l'atto costitutivo è effettivamente emendato, se l'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in precedenza e alla data dei fatti l'articolo 119 del trattato di Roma) imponga che i diritti pensionistici maturati dai lavoratori sia di sesso maschile che di sesso femminile siano considerati inderogabili, nel senso che i loro diritti pensionistici sono tutelati da una riduzione retroattiva mediante l'esercizio della facoltà riconosciuta dal diritto nazionale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Regno Unito) il 5 marzo 2018 — AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree / Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

(Causa C-172/18)

(2018/C 190/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrenti: AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree

Resistenti: Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

Questioni pregiudiziali

Nelle circostanze in cui un'impresa sia stabilita e domiciliata nello Stato membro A e abbia intrapreso iniziative in quel territorio per pubblicizzare e mettere in vendita prodotti coperti da un segno identico a un marchio UE, su un sito web destinato a operatori e consumatori nello Stato membro B:

- i) se un tribunale dei marchi UE dello Stato membro B sia competente a conoscere di un'azione per contraffazione del marchio UE relativa alla pubblicità e alla messa in vendita dei prodotti in tale territorio;

- ii) in caso di risposta negativa, di quali altri criteri debba tener conto il suddetto tribunale dei marchi UE per decidere se ha competenza a conoscere di tale azione;
- iii) nei limiti in cui la risposta alla questione ii) imponga al tribunale dei marchi UE di accertare se l'impresa abbia intrapreso iniziative concrete nello Stato membro B, di quali criteri si debba tener conto per stabilire se l'impresa ha intrapreso siffatte concrete iniziative.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 16 marzo 2018 —
KN / Minister for Justice and Equality**

(Causa C-191/18)

(2018/C 190/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: KN

Resistente: Minister for Justice and Equality

Questioni pregiudiziali

1) Considerando:

- (a) La notifica effettuata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 del TUE;
- (b) L'incertezza relativa agli accordi che interverranno tra l'Unione europea e il Regno Unito per disciplinare le loro relazioni dopo il recesso del Regno Unito; e
- (c) La conseguente incertezza circa la misura in cui K. N. potrebbe, di fatto, godere dei diritti previsti dai Trattati, dalla Carta o dalla legislazione applicabile, qualora venisse consegnato al Regno Unito e rimanesse in carcere dopo il recesso del Regno Unito,

Se il diritto dell'Unione europea imponga allo Stato membro richiesto di rifiutare la consegna al Regno Unito di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto europeo, consegna che sarebbe altrimenti imposta dal diritto interno di detto Stato membro,

- (i) in ogni caso;
 - (ii) in alcuni casi, in considerazione delle circostanze specifiche della fattispecie;
 - (iii) in nessun caso.
- 2) Qualora la risposta alla questione 1) sia quella di cui al punto (ii), quali siano i criteri o le considerazioni sulla cui base il giudice dello Stato membro richiesto deve decidere se la consegna sia vietata.

- 3) Con riferimento alla questione 2), se il giudice dello Stato membro richiesto debba rinviare la decisione finale sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo in attesa che vi sia maggior chiarezza sul regime giuridico che sarà instaurato dopo il recesso dall'Unione dello Stato membro richiedente
- (i) in ogni caso;
 - (ii) in alcuni casi, in considerazione delle circostanze specifiche della fattispecie;
 - (iii) in nessun caso.
- 4) Qualora la risposta alla questione 3) sia quella di cui al punto (ii), quali siano i criteri o le considerazioni sulla cui base il giudice dello Stato membro richiesto deve decidere se la decisione finale sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo debba essere rinviata.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il
19 marzo 2018 — Jadran Dodič / BANKA KOPER, ALTA INVEST**

(Causa C-194/18)

(2018/C 190/13)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Jadran Dodič

Convenute: BANKA KOPER, ALTA INVEST

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 2001/23/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che dev'essere qualificato come trasferimento giuridico di impresa o di parte di impresa anche un trasferimento quale quello posto in essere nelle circostanze del caso di specie, che ha avuto ad oggetto gli strumenti finanziari e le altre attività patrimoniali dei clienti (in concreto, i valori mobiliari), la contabilità attinente ai titoli di credito immateriali dei clienti e altri servizi finanziari e accessori, nonché l'archivio, considerato il fatto che, dopo la cessazione dell'attività di intermediazione di borsa da parte della prima convenuta, l'affidamento della prestazione di siffatti servizi alla seconda convenuta dipendeva, in definitiva, dalla decisione dei committenti (clienti).
- 2) Se, nelle descritte circostanze, sia determinante il numero di committenti in favore dei quali, a seguito della cessazione dell'attività di intermediazione di borsa da parte della prima convenuta, la seconda convenuta presta attualmente detti servizi.
- 3) Se la circostanza che la prima convenuta continui la propria attività con i committenti in veste di società di promozione finanziaria dipendente e, nell'ambito di tale funzione, cooperi con la seconda convenuta, incida in qualche misura sulla constatazione dell'esistenza di un trasferimento di impresa o di stabilimento.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, 22.3.2001, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 19 marzo 2018 — Raúl Vítor Soares de Sousa / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-196/18)

(2018/C 190/14)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Raúl Vítor Soares de Sousa

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione europea, in particolare l'articolo 110 TFUE, osti a una disposizione fiscale, quale l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del Código do Imposto Único de Circulação (codice della tassa unica di circolazione), che assoggetta a un onere tributario superiore veicoli della stessa marca, stesso modello, stessa modalità di combustione e vetustà, per il fatto di essere stati immatricolati in altri Stati membri.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen (Svezia) il 20 marzo 2018 — CeDe Group AB / KAN Sp. z o.o. in liquidazione

(Causa C-198/18)

(2018/C 190/15)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: CeDe Group AB

Resistente: KAN Sp. z o.o. in liquidazione

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4 del regolamento n. 1346/2000 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che si applica ad un'azione proposta dinanzi ad un giudice svedese dal liquidatore di una società polacca, soggetta in Polonia a procedura di insolvenza, nei confronti di una società svedese per il pagamento di merci fornite sulla base di un contratto concluso dalle due società anteriormente alla declaratoria dello stato di insolvenza.
- 2) Se, in caso di soluzione affermativa alla prima questione, rilevi la circostanza che, nel corso dei procedimenti dinanzi ai due giudici, il liquidatore trasferisca il credito di cui trattasi ad altra società che subentri nel procedimento in luogo del curatore stesso.
- 3) Se, in caso di soluzione in senso affermativo della seconda questione, rilevi la circostanza che la società subentrata nel procedimento divenga successivamente insolvente.
- 4) Se, nell'ipotesi in cui la resistente, in sede giurisdizionale, nella situazione esposta alla prima questione, opponga in via riconvenzionale alla domanda di pagamento del liquidatore la compensazione con un credito derivante dal medesimo contratto, tale compensazione rientri nella sfera d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d).

- 5) Se il rapporto intercorrente tra all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d) e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che l'articolo 6, paragrafo 1, si applichi soltanto nel caso d'inapplicabilità della compensazione di crediti in base alla legge dello Stato di apertura del procedimento, ovvero se l'articolo 6, paragrafo 1, possa trovare parimenti applicazione in fattispecie differenti, ad esempio nel caso in cui sussistano divergenze quanto all'applicabilità della compensazione di crediti tra gli ordinamenti giuridici in questione, oppure qualora non sussista alcuna divergenza tra gli ordinamenti medesimi, ma la richiesta di compensazione sia stata nondimeno respinta nello Stato di apertura del procedimento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio n. 1346/2000, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-209/18)

(2018/C 190/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c), e paragrafo 3, e dell'articolo 25 della direttiva servizi ⁽¹⁾, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE, laddove ha mantenuto i requisiti riguardanti: la sede per quanto riguarda le società di consulenti in materia di brevetti ai sensi dell'articolo 29a, punto 7, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del PatAnwG (Patentanwaltsgesetz, legge sui consulenti in materia di brevetti), e le società di architetti e ingegneri civili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del ZTG (Ziviltechnikergesetz, legge sugli architetti e ingegneri civili); la forma giuridica e la partecipazione al capitale sociale per quanto riguarda le società di architetti e ingegneri civili ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 e dell'articolo 28, paragrafo 1, del ZTG, per quanto riguarda le società di consulenti in materia di brevetti ai sensi dell'articolo 29a, punti 1, 2 e 11, del PatAnwG, e le società di veterinari ai sensi dell'articolo 15a, paragrafo 1, del TÄG (Tierärztegesetz, legge sui veterinari); e laddove ha mantenuto la restrizione concernente le attività multidisciplinari per quanto riguarda le società di architetti e ingegneri civili, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del ZTG, e le società di consulenti in materia di brevetti, ai sensi dell'articolo 29 a, punto 6, del PatAnwG;
- condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca i seguenti motivi:

Il diritto austriaco contiene requisiti concernenti la sede delle società professionali di ingegneri civili e consulenti in materia di brevetti che non sarebbero conformi all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva servizi. La normativa sarebbe discriminatoria in maniera diretta sulla base della sede legale della società e in maniera indiretta sulla base della cittadinanza dei suoi soci.

I requisiti riguardanti la forma giuridica e la partecipazione al capitale sociale per le società di architetti e ingegneri civili, consulenti in materia di brevetti e veterinari costituirebbero un ostacolo sia per i prestatori austriaci di servizi, sia per lo stabilimento di nuovi prestatori di servizi di altri Stati membri, in quanto limiterebbero le loro possibilità di creare uno stabilimento secondario in Austria qualora non adeguino le loro strutture organizzative a tale normativa.

Le disposizioni austriache che impongono alle società interessate di limitarsi all'esercizio della professione di consulenti in materia di brevetti e di architetti e ingegneri civili sarebbero in contrasto con l'articolo 25 della direttiva servizi, poiché limitano sia lo stabilimento secondario di società professionali multidisciplinari provenienti da altri Stati membri in Austria, sia lo stabilimento principale di società professionali austriache. Lo sviluppo di modelli aziendali nuovi e innovativi che consentirebbero alle imprese di fornire una più vasta gamma di servizi ne risulterebbe ostacolato.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obvodní soud pro Prahu (Repubblica ceca) il
26 marzo 2018 — Libuše Králová / Primera Air Scandinavia**

(Causa C-215/18)

(2018/C 190/17)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Obvodní soud pro Prahu

Parti

Attrice: Libuše Králová

Convenuta: Primera Air Scandinavia

Questioni pregiudiziali

- 1) Se tra l'attrice e la convenuta sia intercorso un rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ancorché le medesime non abbiano stipulato l'una con l'altra alcun contratto e il volo facesse parte di un servizio tutto compreso fornito sulla base di un contratto concluso dall'attrice con un terzo (un'agenzia di viaggi).
- 2) Se sia possibile qualificare tale rapporto nell'ambito di un contratto con i consumatori ai sensi delle disposizioni degli articoli da 15 a 17 di cui alla sezione 4 del regolamento [n. 44/2001].
- 3) Se la convenuta sia legittimata passiva ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

⁽¹⁾ GU 2001, L 12, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 27 marzo 2018 —
Minister for Justice and Equality / LM**

(Causa C-216/18)

(2018/C 190/18)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Minister for Justice and Equality

Resistente: LM

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nonostante le conclusioni cui è pervenuta la Corte di giustizia nella sentenza Aranyosi e Căldăraru, quando un giudice nazionale accerta l'esistenza di prove concludenti attestanti l'incompatibilità delle condizioni nello Stato membro emittente con il diritto fondamentale a un equo processo, poiché il sistema giudiziario stesso di detto Stato membro non opera più in un contesto di Stato di diritto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione sia tenuta a compiere ulteriori valutazioni, in modo concreto e preciso, in merito all'esposizione del singolo interessato al rischio di un processo iniquo nel caso in cui il suo processo si svolga all'interno di un sistema che non opera più in un contesto di Stato di diritto.
- 2) Se, qualora il criterio che deve essere applicato imponga una valutazione specifica del rischio concreto per la persona ricercata di essere esposta a un manifesto diniego di giustizia e il giudice nazionale abbia accertato la sussistenza di una violazione sistemica dello Stato di diritto, il giudice nazionale, quale autorità giudiziaria dell'esecuzione, sia tenuto a rivolgersi all'autorità giudiziaria emittente per ottenere qualsiasi ulteriore informazione necessaria che possa consentirgli di escludere la sussistenza del rischio di un processo iniquo e, in caso affermativo, quali garanzie sarebbero necessarie con riferimento a un processo equo.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 29 marzo 2018 —
GRDF SA / Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l'énergie,
Procureur général près la Cour d'appel de Paris**

(Causa C-236/18)

(2018/C 190/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente in cassazione: GRDF SA

Resistenti: Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l'énergie, Procureur général près la Cour d'appel de Paris (Procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi)

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 ⁽¹⁾, e in particolare il suo articolo 41, paragrafo 11, debbano essere interpretati nel senso che essi impongono che un'autorità di regolamentazione, risolvendo una controversia, abbia il potere di emanare una decisione che si applica all'intero periodo relativo alla controversia di cui è investita, a prescindere dalla data in cui la stessa è insorta tra le parti, in particolare traendo le conseguenze della non conformità di un contratto alle disposizioni della direttiva mediante una decisione i cui effetti riguardano l'intero periodo contrattuale.

⁽¹⁾ Direttiva n. 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 3 aprile 2018 — Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Piroton, Anissa Quotb / Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

(Causa C-237/18)

(2018/C 190/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrenti: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Piroton, Anissa Quotb

Convenuti: Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

Questione pregiudiziale

Se il regio decreto del 2 luglio 2009 che stabilisce l'elenco delle professioni paramediche, in quanto non include la psicomotricità tra le professioni paramediche — benché in Belgio sia stato istituito un diploma di Bachelier (laurea di primo livello) in psicomotricità — così restringendo il diritto alla libera circolazione delle persone, il diritto alla libertà professionale e il diritto al lavoro, violi gli articoli 20, 21 e 45 TFUE nonché l'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali.

Impugnazione proposta il 4 aprile 2018, dalla Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE, avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 1° febbraio 2018, causa T-423/14, Larko / Commissione

(Causa C-244/18 P)

(2018/C 190/21)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (rappresentanti: I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos e N. Korogiannakis, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Accogliere l'impugnazione.
- Rinviare la causa dinanzi al Tribunale per una nuova trattazione con riserva delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti quattro motivi:

1. **Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE per la conclusione secondo cui la misura n. 3 conferiva un vantaggio alla ricorrente, in erronea applicazione del principio dell'investitore privato.**

2. **Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 296, paragrafo 2, TFUE per la conclusione secondo cui le misure nn. 2 e 4 conferivano un vantaggio alla ricorrente.** Per quanto riguarda la misura n. 2 (garanzia del 2008): erronea interpretazione del criterio temporale nella nozione di impresa in difficoltà. Erronea interpretazione del criterio della remunerazione della garanzia. Per quanto riguarda la misura n. 4 (garanzia del 2010): a) difetto di motivazione per quanto riguarda la concessione della garanzia quale prassi corrente; b) difetto di motivazione quanto al danno irreparabile che la ricorrente avrebbe subito; c) difetto di motivazione e violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE nonché del principio di tutela del legittimo affidamento per quanto riguarda le condizioni della garanzia e l'entità della commissione; d) difetto di motivazione per quanto riguarda la posizione particolare della National Bank of Greece SA (ETE) quale azionista privato.
3. **Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 3, lettera b) e 296, paragrafo 2, TFUE per la conclusione secondo cui la misura n. 6 era incompatibile con il mercato comune.** a) Per quanto riguarda l'assoggettamento al quadro temporaneo del 2011; b) per quanto riguarda l'assoggettamento agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
4. **Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 108, paragrafo 2, TFUE, 14, paragrafo 1 del regolamento n. 659/1999⁽¹⁾ e 296, paragrafo 2, TFUE per quanto riguarda la quantificazione dell'importo dell'aiuto da recuperare per le misure 2, 4 e 6.** Per quanto riguarda i punti accolti nella sentenza impugnata relativamente alle specificità degli aiuti di Stato sotto forma di garanzie.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 6 aprile 2018 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale
(Terza Sezione) del 1° febbraio 2018, causa T-506/15, Repubblica ellenica / Commissione europea**

(Causa C-252/18 P)

(2018/C 190/22)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou e E. Chroni)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia accogliere la sua impugnazione, annullare la sentenza impugnata del Tribunale del 1° febbraio 2018, causa T-506/15, secondo quanto specificamente esposto nella sua impugnazione, accogliere il ricorso proposto dalla Repubblica ellenica il 29 agosto 2015 conformemente alla sua impugnazione, annullare la decisione della Commissione 2015/1119/UE del 22 giugno 2015 nella parte in cui quest'ultima impone a) rettifiche finanziarie una tantum e forfetarie pari a EUR 313 483 531,71 per gli anni di domande 2009, 2010 e 2011 nel settore degli aiuti diretti connessi alla superficie e b) una rettifica finanziaria forfetaria del 2 %, per quanto riguarda la condizionalità, nell'anno di domanda 2011, nonché condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi:

- A. Per la parte in cui la sentenza impugnata esamina il primo e il secondo motivo di ricorso, riguardanti la rettifica del 25 % degli aiuti alla superficie (punti 48-140 della sentenza impugnata).

Il primo motivo di impugnazione attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, per quanto riguarda la definizione di pascolo, e all'erronea applicazione dell'articolo 296 TFUE, nonché all'insufficiente e inadeguata motivazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo di impugnazione attiene all'erronea interpretazione e applicazione degli orientamenti (documento VI/5530/1997) e riguarda la sussistenza delle condizioni di applicazione di una rettifica finanziaria del 25 %, all'erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 296 TFUE e degli articoli 43, 44 e 137 del regolamento n. 73/2009, all'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, alla violazione del principio di parità delle armi e all'alterazione della relazione di sintesi.

- B. Per la parte in cui la sentenza impugnata esamina il terzo motivo di ricorso, riguardante l'imposizione di una correzione finanziaria del 5 % per inadempienze del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) (punti 141-162 della sentenza impugnata).

Il terzo motivo di impugnazione attiene alla violazione del principio di legalità, della buona amministrazione, dei diritti di difesa dell'amministrato, alla violazione del principio di proporzionalità, all'erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 296 TFUE e all'insufficienza della motivazione.

- C. Per la parte in cui la sentenza impugnata esamina il quarto motivo di ricorso, attinente all'imposizione di una correzione finanziaria del 2 % (punti 163-183 della sentenza impugnata).

Il quarto motivo di impugnazione attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1122/2009 e dell'articolo 27 del regolamento n. 796/2004, all'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, nonché a uno snaturamento del contenuto del ricorso.

- D. Per la parte in cui la sentenza impugnata esamina il quinto motivo di ricorso, attinente al regime della condizionalità (punti 184-268 della sentenza impugnata).

Il quinto motivo di impugnazione attiene all'erronea interpretazione e applicazione degli articoli 11 del regolamento n. 885/2006 e 31 del regolamento n. 1290/2005, nonché all'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata.

Ordinanza del presidente della Corte del 23 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Die Länderbahn GmbH DLB / DB Station & Service AG

(Causa C-344/16) ⁽¹⁾

(2018/C 190/23)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 428 del 21.11.2016.

Ordinanza del presidente della Corte del 16 febbraio 2018 — Consiglio dell'Unione europea / PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)

(Causa C-603/16 P) ⁽¹⁾

(2018/C 190/24)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 30 del 31.1.2017.

**Ordinanza del presidente della Corte del 16 febbraio 2018 — Consiglio dell'Unione europea / PT
Pelita Agung Agrindustri, Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)**

(Causa C-604/16 P) ⁽¹⁾

(2018/C 190/25)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 30 del 30.1.2017

**Ordinanza del presidente della Corte del 16 febbraio 2018 — Consiglio dell'Unione europea / PT
Ciliandra Perkasa, Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)**

(Causa C-605/16 P) ⁽¹⁾

(2018/C 190/26)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 30 del 30.1.2017.

**Ordinanza del presidente della Corte del 16 febbraio 2018 — Consiglio dell'Unione europea / PT
Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas), Commissione europea, European
Biodiesel Board (EBB)**

(Causa C-606/16 P) ⁽¹⁾

(2018/C 190/27)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 30 del 30.1.2017.

**Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 23 gennaio 2018 (domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Synthon BV /
Astellas Pharma Inc.**

(Causa C-644/16) ⁽¹⁾

(2018/C 190/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Quarta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 86 del 20.3.2017.

Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 2 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-170/17) ⁽¹⁾

(2018/C 190/29)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 161 del 22.5.2017.

Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 7 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Heinrich Denker / Gemeinde Thedinghausen, con l'intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

(Causa C-206/17) ⁽¹⁾

(2018/C 190/30)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 249 del 31.7.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 26 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Germania) — Stadtwerke Delmenhorst GmbH / Manfred Bleckwehl

(Causa C-309/17) ⁽¹⁾

(2018/C 190/31)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 318 del 25.9.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 23 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di Arkadiusz Piotr Lipinski

(Causa C-376/17) ⁽¹⁾

(2018/C 190/32)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 283 del 28.8.2017.

Ordinanza del presidente della Corte dell'8 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-383/17) ⁽¹⁾

(2018/C 190/33)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 277 del 21.8.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 7 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hamburg — Germania) — British American Tobacco (Germany) GmbH / Freie und Hansestadt Hamburg

(Causa C-439/17) ⁽¹⁾

(2018/C 190/34)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 347 del 16.10.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 26 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — Passenger Rights sp. z o. o. / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-490/17) ⁽¹⁾

(2018/C 190/35)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 357 del 23.10.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 15 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover — Germania) — Anja Oehlke, Wolfgang Oehlke/ TUifly GmbH

(Causa C-533/17) ⁽¹⁾

(2018/C 190/36)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 424 dell'11.12.2017.

Ordinanza del presidente della Corte del 28 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica slovacca

(Causa C-605/17) ⁽¹⁾

(2018/C 190/37)

Lingua processuale: lo slovacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 13 del 15.1.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — Germanwings GmbH / Emina Pedić

(Causa C-636/17) ⁽¹⁾

(2018/C 190/38)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 63 del 19.2.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 1° marzo 2018 — Confédération européenne des associations d'horlogers-réparateurs (CEAHR) / Commissione europea, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Rolex, SA, The Swatch Group SA

(Causa C-3/18 P) ⁽¹⁾

(2018/C 190/39)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 104 del 19.3.2018.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 16 aprile 2018 — Polski Koncern Naftowy Orlen/EUIPO (Forma di una stazione di servizio)

(Cause da T-339/15 a T-343/15) ⁽¹⁾

«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchi dell'Unione europea tridimensionali — Forma di una stazione di servizio — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] — Atti che hanno interamente accolto le richieste della ricorrente — Decisione di rinvio della commissione di ricorso — Natura vincolante della motivazione di una decisione di rinvio — Ricevibilità — Obbligo di motivazione»]

(2018/C 190/40)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polski Koncern Naftowy Orlen SA (Płock, Polonia) (rappresentanti: M. Siciarek, J. Rasiewicz e M. Kaczmarska, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e E. Sliwiska, agenti)

Oggetto

Cinque ricorsi proposti avverso le decisioni della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 aprile 2015 (procedimenti R 2245/2014-5, R 2247/2014-5, R 2248/2014-5, R 2249/2014-5 e R 2250/2014-5), concernenti domande di registrazione di segni tridimensionali costituiti dalla forma di una stazione di servizio come marchi dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Le cause da T-339/15 a T-343/15 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *I ricorsi sono respinti in quanto irricevibili per i prodotti e i servizi non rientranti nella gamma abituale delle stazioni di servizio (il carburante per aeromobili, il coke di petrolio, gli xileni e la vendita all'ingrosso di carburante).*
- 3) *Le decisioni della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 aprile 2015 (procedimenti R 2245/2014-5, R 2247/2014-5, R 2248/2014-5, R 2249/2014-5 e R 2250/2014-5) sono annullate per i prodotti e i servizi diversi da quelli non rientranti nella gamma abituale delle stazioni di servizio (il carburante per aeromobili, il coke di petrolio, gli xileni e la vendita all'ingrosso di carburante) e che sono contemplati dai marchi richiesti.*
- 4) *L'EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese e i quattro quinti delle spese sostenute dalla Polski Koncern Naftowy Orlen SA, e quest'ultima sopporta un quinto delle proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2015.

Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2018 — Asia Leader International (Cambodia) / Commissione
(Causa T-462/15) ⁽¹⁾

«Dumping — Importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine — Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Cina — Regolamento (UE) 2015/776 — Elusione — Trasbordo — Articolo 13, paragrafi 1 e 2, e articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 13, paragrafi 1 e 2, e articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036]»

(2018/C 190/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd (Tai Seng SEZ, Cambogia) (rappresentanti: A. Bochon, avocat, e R. MacLean, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e A. Demeneix, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU 2015, L 122, pag. 4), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 320 del 28.9.2015.

Sentenza del Tribunale 23 aprile 2018 — Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione
(Causa T-675/15) ⁽¹⁾

«Dumping — Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina e di Taiwan — Dazio antidumping definitivo — Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2016/1036] — Valore normale — Scelta di un appropriato paese terzo — Correttivi — Articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento 2016/1036] — Calcolo del margine di dumping — Correttivi — Articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7, del regolamento n. 1225/2009 [divenuto articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7, del regolamento 2016/1036] — Pregiudizio — Nesso di causalità»

(2018/C 190/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (Taiyuan, Cina) (rappresentanti: N. Niejahr, avocat, e F. Carlin, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Demeneix, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: J. Killick, G. Forwood, barristers, e C. Van Haute, avocat)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2015, L 224, pag. 10).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd supporterà, oltre alla proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e da Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL.

⁽¹⁾ GU C 38 del 1.2.2016.

Sentenza del Tribunale del 20 aprile 2018 — holyGhost / EUIPO — CBM (holyGhost)

(Causa T-439/16) ⁽¹⁾

«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo holyGhost — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore HOLY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

(2018/C 190/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: holyGhost GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Wiedemann e D. Engbrink, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente A. Schifko, successivamente D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 maggio 2016 (procedimento R 2867/2014-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la CBM e la holyGhost.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La holyGhost GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 350 del 26.9.2016.

Sentenza del Tribunale del 17 aprile 2018 — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Zaharieva (BOBO cornet)

(Causa T-648/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo BOBO cornet — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore OZMO cornet — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 190/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turchia) (rappresentante: T. Tsenova, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgaria) (rappresentante: A. Kostov, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 luglio 2016 (procedimento R 906/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret e la sig.ra Zaharieva.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 402 del 31.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 20 aprile 2018 — Mitrakos / EUIPO — Belasco Baquedano (YAMAS)

(Causa T-15/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo YAMAS — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore LLAMA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 190/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dimitrios Mitrakos (Palaio Faliro, Grecia) (rappresentante: D. Bakopanou, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Kusturovic e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Juan Ignacio Belasco Baquedano (Viana, Spagna) (rappresentante: P. Merino Baylos, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 ottobre 2016 (procedimento R 532/2016-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Belasco Baquedano ed il sig. Mitrakos.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Dimitrios Mitrakos è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 63 del 27.2.2017.

Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2018 — Rintisch/EUIPO — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(Causa T-25/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio denominativo PROTICURD — Marchi nazionali denominativi anteriori PROTI e PROTIPLUS — Marchio nazionale figurativo anteriore Proti Power — Impedimento relativo alla registrazione — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001] — Uso effettivo dei marchi anteriori — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001) — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] — Assenza di somiglianza dei prodotti — Assenza di rischio di confusione»]

(2018/C 190/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Compagnie laitière européenne SA (Condé-sur-Vire, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 novembre 2016 (procedimento R 247/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Rintisch e la Compagnie laitière européenne.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Bernhard Rintisch è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 63 del 27.2.2017.

Sentenza del Tribunale del 13 aprile 2018 — Alba Aguilera e a. / SEAE(Causa T-119/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Agenti temporanei — Agenti contrattuali — Retribuzione — Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo — Articolo 10 dell'allegato X allo Statuto — Valutazione annuale dell'indennità correlata alle condizioni di vita — Decisione recante riduzione dell'indennità correlata alle condizioni di vita in Etiopia dal 30 al 25 % — Mancata adozione di disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 10 dell'allegato X allo Statuto — Responsabilità — Danno morale»)

(2018/C 190/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ruben Alba Aguilera (Addis Abeba, Etiopia) e gli altri 28 funzionari e agenti del SEAE i cui nominativi sono elencati in allegato (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spac, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire e S. Moya Izquierdo, avvocati)

Oggetto

Domanda ex articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del SEAE del 19 aprile 2016 recante riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell'indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale dell'Unione europea con sede di servizio in Etiopia e, dall'altro, a ottenere il risarcimento del preteso danno morale subito dai ricorrenti.

Dispositivo

- 1) *La decisione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 19 aprile 2016 recante riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell'indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale dell'Unione europea con sede di servizio in Etiopia, dal 30 al 25 % dell'importo di riferimento, è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *Il SEAE è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 129 del 24.4.2017.

Sentenza del Tribunale del 17 aprile 2018 — Bielawski/EUIPO (HOUSE OF CARS)(Causa T-364/17) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo HOUSE OF CARS — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Legittimo affidamento — Certezza del diritto»)

(2018/C 190/48)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Marcin Bielawski (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 marzo 2017 (procedimento R 2047/2016-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo HOUSE OF CARS come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Marcin Bielawski è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 249 del 31.7.2017.

Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2018 — Make up for ever/EUIPO — L'Oréal (MAKE UP FOR EVER PROFESSIONAL)

(Causa T-185/16) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Domanda di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire»)

(2018/C 190/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Make up for ever (Parigi, Francia) (rappresentante: C. Caron, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Bonne e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: L'Oréal SA (Parigi) (rappresentante: S. Micallef, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 febbraio 2016 (procedimento R 3222/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la L'Oréal e la Make up for ever.

Dispositivo

- 1) *Non occorre più statuire sul ricorso.*
- 2) *La Make up for ever e la L'Oréal SA sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*

⁽¹⁾ GU C 243 del 4.7.2016.

Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2018 — Make up for ever/EUIPO — L'Oréal (MAKE UP FOR EVER)

(Causa T-320/16) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Domanda di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire»)

(2018/C 190/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Make up for ever (Parigi, Francia) (rappresentante: C. Caron, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Bonne e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: L'Oréal SA (Parigi) (rappresentante: S. Micallef, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 marzo 2016 (procedimento R 985/2015-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la L'Oréal e la Make up for ever.

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.
- 2) La Make up for ever e la L'Oréal SA sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

⁽¹⁾ GU C 296 del 16.8.2016.

Ordinanza del Tribunale dell'11 aprile 2018 — ABES / Commissione

(Causa T-813/16) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Sussidi concessi dalle autorità portoghesi a favore di un'entità che fornisce servizi sociali per anziani — Procedimento di esame preliminare — Decisione che constata l'assenza di aiuti di Stato — Ricorso con cui viene contestata la fondatezza del provvedimento controverso — Assenza di un sostanziale pregiudizio alla posizione concorrenziale — Irricevibilità»)

(2018/C 190/51)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Abes — companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda (São Pedro de Tomar, Portogallo) (rappresentante: N. Mimoso Ruiz, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. França e K. Herrmann, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e M. J. Castanheira Neves, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 5054 final della Commissione, del 9 agosto 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.38920 (2014/NN), la quale dichiara, in esito alla fase di esame preliminare, che la sovvenzione concessa alla Santa Casa de Misericórdia de Tomar non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) L'Abes — companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 30 del 30.1.2017.

Ordinanza del Tribunale del 12 aprile 2018 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Лидер)(Causa T-386/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Лидер — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

(2018/C 190/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Germania) (rappresentante: A. Lingenfeller, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 aprile 2017 (procedimento R 2066/2016-1), concernente una domanda di registrazione del segno figurativo Лидер come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 256 del 7.8.2017.

Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — De Esteban Alonso / Commissione

(Causa T-138/18)

(2018/C 190/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fernando De Esteban Alonso (Saint-Martin-de-Seignanx, Francia) (rappresentante: C. Huglo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ingiungere all'OLAF di produrre in maniera completa e integrale la nota del 19 marzo 2003 presentata nella causa Franchet e Byk/Commissione (T-48/05) dinanzi al Tribunale dell'Unione europea;
- condannare la Commissione europea a versare l'importo di EUR 1 102 291,68 (un milione cento duemila duecento novantuno euro e sessantotto centesimi) a titolo di risarcimento dei danni subiti, salvo più precisa quantificazione, ripartito come segue:
 - a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa della sua mancata audizione sui fatti che hanno motivato le azioni penali nei suoi confronti, l'importo di EUR 60 000;

- a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento illegittimo, ingiustificato e sproporzionato della Commissione europea nel proseguire procedimenti infondati e in assenza di elementi materiali:
 - l'importo di EUR 39 293,38 a titolo di risarcimento del danno materiale per spese legali;
 - l'importo di EUR 872,74 a titolo di risarcimento del danno materiale per spese relative agli spostamenti;
 - l'importo di EUR 500 000 a titolo di risarcimento del pregiudizio morale per l'incontestabile danno arrecato alla sua reputazione e al suo onore;
 - l'importo di EUR 500 000 in risarcimento del danno fisico e morale per il peggioramento delle sue condizioni di salute;
 - l'importo di EUR 2 125,56 a titolo di risarcimento del danno materiale per spese di esami e spese mediche.
- condannare la Commissione europea al pagamento dell'importo di EUR 3 000 a titolo di spese non ripetibili, nonché alla totalità delle spese, salvo più precisa quantificazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sull'illegittimità del comportamento della Commissione europea e sui gravi errori da essa commessi, in quanto quest'ultima, in primo luogo, non avrebbe rispettato il principio di buona amministrazione, in secondo luogo, l'obbligo di assistenza e, in terzo luogo, i principi del diritto della difesa, violando gli articoli 41 e 48 della Carta dei diritti fondamentali.

Ricorso proposto il 5 marzo 2018 — Braesch e altri / Commissione

(Causa T-161/18)

(2018/C 190/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Anthony Braesch (Lussemburgo, Lussemburgo) Trinity Investments DAC (Dublino, Irlanda), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Isole Cayman), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (rappresentanti: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella e L. Prosperetti, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C(2017) 4690 finale del 4 luglio 2017 ⁽¹⁾, nel caso SA.47677 (2017/N);
- in via subordinata, annullare tale decisione nella parte in cui riguarda il trattamento degli strumenti FRESH ⁽²⁾;
- condannare la Commissione alle spese legali e agli altri oneri sostenuti dai ricorrenti nell'ambito della presente causa;
- adottare ogni altra misura che il Tribunale reputi opportuna, comprese misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3, e/o misure istruttorie ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittima approvazione da parte della Commissione di misure di ripartizione degli oneri nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale, in violazione degli articoli 18 e 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 (difetto di motivazione) ⁽³⁾.
2. Secondo motivo, vertente sull'illegittima richiesta da parte della Commissione di cancellazione dei contratti FRESH (errore manifesto di diritto e di fatto per essersi discostata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013 ⁽⁴⁾; violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento; difetto di motivazione).
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata tratta i detentori di obbligazioni FRESH in modo discriminatorio (violazione del diritto alla parità di trattamento, tutelato dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dall'articolo 14 e dal protocollo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»); errore manifesto di valutazione; difetto di motivazione).
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i diritti di proprietà dei detentori di obbligazioni FRESH (violazione dei diritti di proprietà tutelati dall'articolo 17 della Carta e dall'articolo 1 del protocollo 1 della CEDU; difetto di motivazione).
5. Quinto motivo, vertente sul mancato avvio da parte della Commissione del procedimento di indagine formale, nonostante il fatto che sussistessero seri dubbi circa la compatibilità delle misure di cui trattasi con il diritto UE (violazione dell'articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE; violazione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento 2015/1589 del Consiglio ⁽⁵⁾; errore manifesto di valutazione; difetto di motivazione).

⁽¹⁾ GU 2018, C 40, pag. 7.

⁽²⁾ Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (obbligazioni privilegiate ibride subordinate a un tasso flottante), un tipo di obbligazione.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («la comunicazione sul settore bancario») (GU 2013, C 216, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto l'8 marzo 2018 — Région de Bruxelles-Capitale / Commissione

(Causa T-178/18)

(2018/C 190/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Bailleux e B. Magarinos Rey, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare il regolamento [di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 333, pag. 10)] impugnato, pur disponendo il mantenimento dei suoi effetti fino alla sua sostituzione entro un termine ragionevole, e comunque non oltre il 16 dicembre 2021;

— condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della garanzia di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Tale motivo si suddivide in due parti:
 - Prima parte, attinente alla violazione dell'obbligo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nella fase della valutazione scientifica del rischio, in quanto il regolamento impugnato si fonderebbe su una valutazione scientifica dei rischi per la salute umana e per l'ambiente che non corrisponderebbe ai requisiti imposti dal principio di precauzione. Secondo la ricorrente, emergerebbero carenze a livello dell'identificazione, della selezione e della ponderazione, del metodo di trattamento e interpretazione dei dati e degli studi scientifici disponibili.
 - Seconda parte, attinente alla violazione dell'obbligo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nella fase della valutazione politica della gestione del rischio, in quanto il regolamento impugnato non procederebbe ad una valutazione politica e ad una gestione del rischio conformi al principio di precauzione. La ricorrente considera, da un lato, che il rinnovo dell'approvazione sia intervenuto in un contesto in cui sussistevano carenze e incertezze a livello della valutazione del rischio e, dall'altro, che tale rinnovo non è accompagnato da adeguate misure di attenuazione o di riduzione dei rischi in senso lato.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione, nei limiti in cui il regolamento impugnato comporterebbe una contraddizione intrinseca. La ricorrente ritiene che il preambolo e gli articoli di detto regolamento lasciano intendere che il glifosato non abbia alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale né alcun effetto inaccettabile sull'ambiente, mentre le disposizioni speciali contenute nel suo allegato I sottendono l'esistenza di effetti di tal genere. Una siffatta contraddizione intrinseca indurrebbe incertezza nel pubblico quanto alla questione se il glifosato comporti o meno un rischio per la salute o l'ambiente.

Ricorso proposto il 15 marzo 2018 — Solwindet las Lomas/Commissione

(Causa T-190/18)

(2018/C 190/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Solwindet las Lomas, SL (Girona, Spagna) (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 10 novembre 2017 relativa all'aiuto di Stato SA.40348 (2015/NN) — Spagna — Sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cogenerazione e scarti ⁽¹⁾;
- condannare la Commissione a sostenere le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del suo obbligo di avviare il procedimento d'indagine formale. La ricorrente sostiene che vi siano indizi di gravi difficoltà attinenti alla durata e alle circostanze del procedimento d'indagine preliminare.

2. Secondo motivo, vertente sull'errore di diritto e sul manifesto errore di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel valutare i pagamenti ricevuti dalle strutture esistenti in base al precedente regime.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivazione circa la presunta sussistenza di aiuti in relazione ai pagamenti ricevuti dalle strutture esistenti in base al precedente regime.

⁽¹⁾ GU 2017, C 442, pag. 1.

Ricorso proposto il 16 marzo 2018 — JV Voscf e altri / Consiglio e altri

(Causa T-197/18)

(2018/C 190/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: JV Voscf LTD (Limassol, Cipro) e 9 altri ricorrenti (rappresentanti: P. Tridimas, Barrister, K. Kakoulli, P. Panayides e C.Pericleous, lawyers)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo e Unione europea.

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- ordinare ai convenuti di pagare ai ricorrenti le somme indicate nel prospetto allegato al ricorso, oltre agli interessi a decorrere dal 26 marzo 2013 fino alla data di pronuncia della sentenza del Tribunale
- condannare i convenuti alle spese del procedimento.

In alternativa, in via subordinata, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare che l'Unione europea e/o le istituzioni convenute sono incorse in responsabilità extracontrattuale;
- stabilire la procedura da seguire per determinare il danno risarcibile effettivamente subito dai ricorrenti; e
- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti osservano che le misure di bail-in adottate dalla Repubblica di Cipro sono state introdotte al solo scopo di attuare le misure adottate dai convenuti e sono state altresì approvate dalle istituzioni convenute. I ricorrenti ritengono che il piano di bail-in costituisca una grave violazione e a sostegno del ricorso deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà tutelato dall'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
 4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione.
-

Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — PlasticsEurope / ECHA**(Causa T-207/18)**

(2018/C 190/58)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier, e F. Mattioli, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il suo ricorso ammissibile e fondato;
- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'ECHA alle spese del procedimento e
- adottare qualunque altro provvedimento che il Tribunale ritenga equo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta nella sua valutazione delle informazioni che, se correttamente esaminate, non avrebbero sostenuto la conclusione della convenuta, e sull'omessa presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti relativi agli studi in corso. La convenuta avrebbe commesso inoltre un errore manifesto di valutazione in quanto non avrebbe accertato che: a) sussiste la prova scientifica dei potenziali gravi effetti sull'ambiente legati alle proprietà di interferente endocrino e b) tale prova susciterebbe un livello di preoccupazione analogo a quello delle sostanze classificate nell'articolo 57, lettere da a) a e) del REACH.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata degli articoli 59 e 57, lettera f), del regolamento REACH a causa dell'identificazione del BPA quale SVHC sulla base dei criteri menzionati nell'articolo 57, lettera f), in quanto quest'ultimo riguarda solo le sostanze non ancora identificate ai sensi dell'articolo 57, lettere da a) ad e).
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH, in quanto le sostanze intermedie sono esentate dalle disposizioni del titolo VII e non rientrano quindi nell'ambito degli articoli 57 e 59 né in quello delle disposizioni relative all'autorizzazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata del principio di proporzionalità, in quanto l'inclusione del BPA nell'elenco delle sostanze candidate, quale sostanza non intermedia, supera i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento dell'obiettivo perseguito e non costituisce la misura meno restrittiva alla quale avrebbe potuto ricorrere l'Agenzia.

Ricorso proposto il 26 marzo 2018 — Vanda Pharmaceuticals / Commissione**(Causa T-211/18)**

(2018/C 190/59)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Vanda Pharmaceuticals Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Meulenbelt, B. Natens, A.-S. Melin e C. Muttin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 252 final del 15 gennaio 2018, relativa al rifiuto dell'autorizzazione ad immettere in commercio il medicinale per uso umano «Fanaptum — iloperidone» in forza del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché la relazione di valutazione del comitato permanente per i medicinali per uso umano del 9 novembre 2017;
- in subordine, annullare solamente la citata decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 252 final;
- ordinare alla Commissione europea di sopportare le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la valutazione del rischio del potenziale aritmogeno dell'iloperidone è basata su un difetto di motivazione (e, in ogni caso, è manifestamente erranea) e viola il principio di parità di trattamento.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la valutazione delle misure proposte per l'iloperidone al fine di ridurre al minimo i rischi è basata su un difetto di motivazione (e, in ogni caso, è manifestamente erranea) e viola l'articolo 5, paragrafi 1 e 4, del Trattato sull'Unione europea (TUE) e il principio di parità di trattamento.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la valutazione delle conseguenze dell'efficacia ritardata dell'iloperidone è basata su un difetto di motivazione e viola l'articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la richiesta di identificare un gruppo di persone rispetto alle quali l'iloperidone otterrebbe risultati migliori rispetto ad altri prodotti viola l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, TUE, gli articoli 12 e 81, paragrafo 2, del regolamento 726/2004 ⁽¹⁾ e il principio di parità di trattamento.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la valutazione complessiva di rischi e benefici dell'iloperidone è basata su un difetto di motivazione (e, in ogni caso, è manifestamente erranea).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 marzo 2018 — Deutsche Lufthansa/Commissione

(Causa T-218/18)

(2018/C 190/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 31 luglio 2017 nel procedimento SA.47969, C(2017)5289 — Aeroporto di Hahn;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, quanto segue:

- errori di procedura, poiché la convenuta avrebbe concluso un «accordo» con la Repubblica federale di Germania riguardante la valutazione degli aiuti all'aeroporto di Frankfurt-Hahn GmbH (in prosieguo: «FFHG») e a Ryanair;
- omessa considerazione di elementi di fatto sostanziali, sebbene la convenuta ne fosse pienamente a conoscenza al momento dell'adozione della decisione impugnata;
- esposizione parzialmente erronea dei fatti;
- omessa considerazione degli altri aiuti a favore di FFHG, che, in definitiva, verrebbero trasferiti a Ryanair in quanto principale utilizzatore dell'aeroporto.

Ricorso proposto il 28 marzo 2018 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (Battistino)

(Causa T-220/18)

(2018/C 190/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Italia) (rappresentanti: V. Franchini, F. Paesan e R. Bia, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Battista Nino Caffè Srl (Triggiano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo contenente l'elemento denominativo Battistino — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 071 387

Procedimento dinanzi all' EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 gennaio 2018 nel procedimento R 400/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata con conseguente rigetto della domanda di nullità del marchio contestato; e
- condannare l'EUIPO e la Resistente al pagamento delle spese del presente procedimento e dei due precedenti procedimenti innanzi alla Divisione di Annullamento dell'EUIPO e alla Quinta Commissione di Ricorso dell'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'art. 64, paragrafo 2; dell'art. 60, paragrafo 1, lettera a), e dell'art. 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.
-

Ricorso proposto il 28 marzo 2018 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (BATTISTINO)

(Causa T-221/18)

(2018/C 190/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Italia) (rappresentanti: V. Franchini, F. Paesan e R. Bia, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Battista Nino Caffè Srl (Triggiano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio BATTISTINO — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 070 313

Procedimento dinanzi all' EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 gennaio 2018 nel procedimento R 402/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata con conseguente rigetto della domanda di nullità del marchio contestato; e
- condannare l'EUIPO e la Resistente al pagamento delle spese del presente procedimento e dei due precedenti procedimenti innanzi alla Divisione di Annullamento dell'EUIPO e alla Quinta Commissione di Ricorso dell'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione dell'art. 64, paragrafo 2, dell'art. 60, paragrafo 1, lettera a), e dell'art. 8, paragrafo 1 lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 26 marzo 2018 — Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Commissione

(Causa T-223/18)

(2018/C 190/63)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo (Albano Laziale, Italia) (rappresentante: F. Rosi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- In via preliminare, dichiarare la illegittimità della decisione impugnata perché redatta in lingua inglese e non in lingua italiana.

- Accogliere il presente ricorso e quindi dichiarare l'annullamento del provvedimento della Commissione in quanto non motivato, e comunque non fondato su presupposti istruttori certi.
- Riconoscere l'applicazione al sistema sanitario italiano del regime SIEG e quindi dei principi cui alla sentenza della Corte de Giustizia nella causa Altmark del 2003 in riferimento degli art. 106 e 107 TFUE ai fini dell'applicazione degli aiuti di Stato. Con la conseguenza che venga accertato l'operato della regione Lazio rispetto alla remunerazione delle strutture pubbliche, che avrebbe dovuto seguire i principi fissati dalle sopra indicate norme e quindi limitare il pagamento delle strutture sanitarie di titolarità pubblica alle previsioni di compensazione dei costi secondo i criteri fissati dalla sentenza Altmark rapportati alla cosiddetta azienda media, dichiarando l'eccessivo finanziamento quale sovracompensazione.
- Riconoscere alla ricorrente che la Regione remuneri la stessa secondo il principio dell'azienda media e quindi anche in considerazione degli incrementi del costo del lavoro e ciò rapportato a tutti i dipendenti che operano per detta struttura dal 2005 al 2006, fissando questo come parametro per gli anni a venire.
- Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla condanna della Commissione al pagamento delle spese di giustizia a di quelle sostenute dalla parte ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione C (2017) 7973 final della Commissione, del 4 dicembre 2017, che ha rigettato la denuncia presentata dalla ricorrente, un ospedale religioso italiano, riguardo la presunta compensazione degli ospedali pubblici in Lazio. La decisione impugnata considera che le misure denunciate non costituiscono aiuti di Stato.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. In primo luogo viene contestato l'utilizzo della lingua inglese per la redazione del provvedimento finale come lingua fide facente.
2. Con il secondo motivo è stato contestato il difetto di motivazione. La Commissione ha omesso completamente di considerare alcuni aspetti sostanziali della questione, e confutare alcune eccezioni sollevate dalla parte istante e provate con la documentazione depositata. Sussiste l'obbligo da parte della Commissione di dover rispondere a tutte le questioni sollevate dall'istante in ragione dei principi di trasparenza e di buona fede.
3. Come il terzo motivo, la ricorrente contesta il fatto che nell'ordinamento italiano il sistema sanitario sia caratterizzato dall'universalità delle cure, ovvero che il 100 % delle prestazioni sanitarie siano erogate dal Servizio sanitario nazionale. Inoltre, la ricorrente contesta alla Commissione di non avere la prova che lo Stato italiano finanzia e quindi copra il 100 % delle cure dei propri cittadini, aspetto del tutto privo di corrispondenza fattuale. La ricorrente ha contestato il fatto che l'universalità non è un concetto astratto, ma deve essere identificata in concreto, deve essere verificabile, percepibile e non può essere assunto come sussistente solo perché lo affermi il governo italiano.

Ricorso proposto il 3 aprile 2018 — Microsemi Europe e Microsemi / Commissione europea

(Causa T-227/18)

(2018/C 190/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Microsemi Europe Ltd (Reading, Regno Unito) e Microsemi Corp. (Aliso Viejo, California, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Aulfes e J. Lenz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, del 23 gennaio 2018 (caso AT.40529 — TSMC), fondata sull'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dodici motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto il destinatario della decisione non sarebbe indicato in maniera sufficientemente chiara e determinabile.
2. Secondo motivo, vertente sull'incompetenza nella misura in cui la seconda ricorrente è da considerarsi come destinataria della decisione impugnata.

Le ricorrenti fanno valere che la Commissione non sarebbe competente all'adozione di atti aventi effetti giuridici al di fuori del territorio dell'Unione europea, e non potrebbe imporre ad un'impresa con sede negli Stati Uniti d'America di fornire informazioni.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei trattati e delle norme applicabili in attuazione dei trattati, nella misura in cui la seconda ricorrente è da considerarsi come destinataria della decisione impugnata.

Con tale motivo si fa valere che la Commissione non potrebbe imporre ad un'impresa con sede negli Stati Uniti d'America di fornire informazioni e non potrebbe erroneamente informare quest'ultima riguardo alla possibilità di imporre ammende.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei trattati e delle norme applicabili in attuazione dei trattati.

Le ricorrenti sostengono inoltre che, ai sensi del considerando 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione non può richiedere informazioni riguardo alla totalità delle imprese di un gruppo a livello mondiale, ma solo informazioni riguardanti il mercato europeo.

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dei trattati e delle norme applicabili in attuazione dei trattati.

In aggiunta, le ricorrenti deducono che la Commissione avrebbe altresì violato il principio di proporzionalità allorché ha ricercato informazioni anche riguardo ai mercati al di fuori dell'Unione europea.

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dei trattati e delle norme applicabili in attuazione dei trattati, nella misura in cui la prima ricorrente è da considerarsi come destinataria della decisione impugnata.

Con tale motivo si fa valere che sarebbe contrario al principio di proporzionalità richiedere ad una società controllata nell'Unione europea informazioni riguardo alla società capogruppo negli Stati Uniti d'America, nonché riguardo ad altre società collegate in Europa.

7. Settimo motivo, vertente sull'abuso di potere

Le ricorrenti sostengono che la ricerca di informazioni riguardo a società collegate nell'Unione europea costituisca un abuso di potere, in quanto tali società potrebbero essere direttamente obbligate a fornire informazioni.

8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali per insufficiente motivazione della decisione impugnata.
9. Nono motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali per insufficiente indicazione dello scopo della richiesta di informazioni.
10. Decimo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto le domande che vengono poste con la decisione impugnata sarebbero inammissibili.

11. Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dei trattati e delle norme applicabili in attuazione dei trattati, in quanto le domande che vengono poste con la decisione impugnata sarebbero indeterminate.
12. Dodicesimo motivo, vertente sulla violazione dei trattati e delle norme applicabili in attuazione dei trattati.

Ricorso proposto il 4 aprile 2018 — Biolatte/ EUIPO (Biolatte)

(Causa T-229/18)

(2018/C 190/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Biolatte Oy (Turku, Finlandia) (rappresentante: J. Ikonen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio denominativo dell'Unione europea «Biolatte» — Domanda di registrazione n. 15 759 319

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 febbraio 2018 nel procedimento R 351/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella sua integralità;
- ordinare che sia concessa la registrazione del marco denominativo in conformità con la richiesta della Biolatte Oy depositata il 17 agosto 2016 (come modificata il 28 ottobre 2016).

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Ricorso proposto il 6 aprile 2018 — Qualcomm / Commissione

(Causa T-235/18)

(2018/C 190/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Qualcomm, Inc. (San Diego, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, M. Davilla e M. English, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare o, in subordine, ridurre sostanzialmente l'importo dell'ammenda;
- disporre le misure di organizzazione o d'indagine indicate nel ricorso; e

— condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da errori procedurali manifesti;
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata incorre in errori manifesti di valutazione, è priva di motivazione e snatura la prova respingendo la difesa della Qualcomm basata sull'efficienza;
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata incorre in errori manifesti di diritto e di valutazione nel constatare che gli accordi contestati erano in grado di produrre potenziali effetti anticoncorrenziali;
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata incorre in errori manifesti di valutazione per quanto riguarda la definizione del mercato rilevante del prodotto e l'esistenza di una posizione dominante;
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata incorre in errori manifesti di diritto e di valutazione ed è priva di motivazione per quanto riguarda la durata dell'asserita violazione;
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata incorre in errori manifesti di valutazione nell'applicare gli orientamenti per il calcolo delle ammende e viola il principio di proporzionalità e
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata incorre in errori di valutazione nello stabilire la competenza della Commissione e l'effetto sugli scambi tra Stati membri.

Ordinanza del Tribunale del 10 aprile 2018 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki / FEI

(Causa T-320/17) ⁽¹⁾

(2018/C 190/67)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 256 del 7.8.2017.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT